

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, SCHIFANI, VEGAS, MANCA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANFREDI, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, RIZZI, ROTELLI, SCOPELLITI, SELLA di MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA e VENTUCCI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla «Missione Arcobaleno»

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di inchiesta parlamentare sulla «Missione Arcobaleno» nasce dalla diffusione di una videocassetta, allegata al settimanale Panorama, nella quale risulterebbe il compimento di atti criminosi nella sede del campo profughi di Valona gestito dal Dipartimento della Protezione civile. Tale cassetta documenta il saccheggio e la razzia di *containers*, stipati di beni destinati agli aiuti

umanitari, sotto gli occhi di agenti italiani e di alcuni funzionari della Protezione civile.

La gravissima vicenda, verificatasi tra il 9 e il 10 luglio scorso, è stata riportata da molti organi di stampa ed ha suscitato in tutto il Paese un forte stupore ed una grande indignazione, soprattutto in tutti coloro che, con spirito di sacrificio, hanno donato i propri beni al fine di aiutare una popolazione tanto provata. Questa generosa e faticosa raccolta non solo non ha avuto l'esito spe-

rato ma è stata abbandonata alla mercè di atti vandalici senza essere adeguatamente vigilata.

La presente proposta di inchiesta, quindi, mira, al di là delle tante polemiche degli ultimi giorni, a far luce sul gravissimo episodio ed accertare l'ipotesi di responsabilità politiche da parte dei membri del Governo preposti alla organizzazione ed allo svolgimento della missione umanitaria. Gli atti criminosi compiuti, infatti, una volta confermati, configurerebbero una grave responsabilità del Governo sia in ordine alla scelta dei soggetti che hanno operato, sia in ordine all'omessa vigilanza sulla loro attività.

Si paventa inoltre l'esistenza di connivenze tra dipendenti dello Stato e presunti appartenenti alla criminalità organizzata albanese, che la Commissione dovrà verificare.

Affinchè non venga vanificata l'intera operazione «Arcobaleno» è necessario che la Commissione individui le modalità con le quali è stata condotta ed accerti quali criteri sono stati adottati dal Governo per la raccolta e la distribuzione degli aiuti umanitari e se, infine, sia stata effettivamente garantita la consegna dei beni ai soggetti bisognosi, con particolare riguardo alle zone ad alto rischio criminale.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e composizione della
Commissione)*

1. È istituita presso il Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno».

2. La Commissione è composta da 15 senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione stessa e la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari.

3. Il Presidente del Senato nomina il Presidente della Commissione. Nella sua prima seduta la Commissione elegge due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 2.

(Finalità della Commissione)

1. La Commissione parlamentare, istituita a norma dell'articolo 1, svolge la propria attività al fine di:

a) individuare le modalità con le quali è stata condotta la «Missione Arcobaleno»;

b) individuare i criteri in base ai quali si è proceduto in relazione ai beni destinati ad aiuto umanitario;

c) accertare se i criteri adottati abbiano garantito effettivamente la consegna dei beni donati ai soggetti bisognosi, con particolare riguardo alle zone ad alto rischio criminale;

d) verificare se siano stati compiuti atti criminosi;

e) accertare le eventuali responsabilità politiche in ordine alla scelta dei soggetti

che hanno operato ed alla omessa vigilanza sulla loro attività;

f) accertare eventuali connivenze tra dipendenti dello Stato e presunti appartenenti alla criminalità organizzata albanese.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede nelle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni che sono poste dall'ordinamento giuridico alle attività dell'Autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra per-

sona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato, militare o d'ufficio.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 7.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione deve presentare al Senato della Repubblica il risultato dei propri lavori, mediante relazione conclusiva, entro e non oltre sei mesi dalla data del suo insediamento.

Art. 8.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un rego-

lamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la stessa disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

Art. 9.

(Oneri finanziari)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

